



# Diritto & Fisco



Il Mineconomia vara la piattaforma telematica per l'invio delle domande. Subito l'accredito degli enti

## Crediti certificati, due mesi al via

Tra 60 giorni le aziende potranno chiederne conto alle p.a.

DI LUIGI CHIARELLO


**T**ra due mesi chi avanza soldi dalle pubbliche amministrazioni per forniture e servizi erogati potrà chiedere alla p.a. debitrice la certificazione dei crediti vantati. Entra, infatti, nella fase operativa la possibilità di incassare una certificazione online dei mancati o ritardati pagamenti della p.a. Il tutto attraverso una piattaforma elettronica, predisposta dal ministero dell'economia e delle finanze, che consentirà di effettuare la certificazione dei crediti per via telematica. A darne notizia è il dipartimento della Ragioneria generale dello stato. La piattaforma è stata predisposta in base a quanto previsto da due decreti ministeriali datati 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012. L'indirizzo web da digitare è <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.

Va ricordato che, secondo le ultime stime diffuse due gior-

ni fa al convegno Taiis (si veda *ItaliaOggi* di ieri), l'ammontare complessivo dei debiti maturati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese ammonterebbe addirittura a 90 miliardi di euro.

**LA PRIMA MOSSA TOCCA ALLA P.A.** I primi passi dovranno essere fatti dalle amministrazioni pubbliche: statali, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Tutti, entro un mese da ieri, dovranno richiedere l'abilitazione sul sistema.

Una volta trascorsi i trenta giorni, tutti i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, frutto di contratti aventi a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una pubblica amministrazione del paese, potranno, a loro volta, abilitarsi sulla piattaforma online. E presentare all'amministrazione debitrice o all'ente debitore istanza di certificazione



del credito. Il tutto utilizzando il modello generato dal sistema all'indirizzo internet suddetto.

**A COSA SERVE.** La piattaforma informatica consentirà in seguito di tracciare

le successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. Ma, intanto, il processo di certificazione online, spiega il dicastero dell'economia, «rende più agevole richiedere

e rilasciare le certificazioni e semplifica le procedure di cessione, anticipazione e compensazione dei crediti certificati». Di più. «Per informazioni e problemi tecnici», spiega il dicastero guidato da Vittorio Grilli, «sarà possibile contattare il servizio di assistenza all'indirizzo [certificazionecrediti@tesoro.it](mailto:certificazionecrediti@tesoro.it)».

**PERCHÉ CERTIFICARE I CREDITI.** L'operazione serve per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della p.a. L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile. Il credito vantato non va in prescrizione del credito; di conseguenza le norme non indicano un termine entro cui inoltrare le istanze di certificazione. Ma una cosa è certa: non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni.

— © Riproduzione riservata —

### LE MODIFICHE NEL DECRETO LEGGE CRESCITA BIS PUBBLICATO OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE

## Contratto di rete alla ricerca di una identità giuridica

Il contratto di rete alla ricerca di una identità giuridica. Sarà affidata, infatti, ai sottoscrittori la determinazione o meno della personalità giuridica. È questo l'effetto delle modifiche, a opera del decreto Crescitabis n. 180, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di oggi, n. 245 in supplemento ordinario 179/L, alla prima versione contenuta nel decreto crescita con riferimento all'istituzione del fondo comune.

Con il dl 83/2012, convertito in legge dalla legge 134/12, cosiddetto decreto Crescita, il legislatore è tornato ad affrontare all'art. 45 il tema del contratto di rete, già disciplinato dal comma 4-ter dell'art. 3 del dl 5/2009 come successivamente convertito e modificato, e definito come il contratto con cui «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato...». Il contratto di rete è, in sostanza, lo strumento giuridico attraverso il quale si crea una rete di imprese che agiscono in maniera coordinata, sebbene indipendenti tra loro, con lo scopo di accrescere la rispettiva capacità innovativa e la competitività. Le caratteristiche della rete di imprese possono dunque essere in-

dividuate (i) nell'accrescimento della capacità innovativa e della competitività, (ii) nella collaborazione tra le imprese partecipanti sulla base di un programma di imprese e (iii) nella autonomia imprenditoriale di ciascuna delle imprese partecipanti. In dottrina si è dibattuto a lungo su quali possano essere i soggetti partecipanti a una rete di imprese e ciò considerato che la norma sopra menzionata fa riferimento alla sola qualità dell'imprenditore e al requisito dell'iscrizione dei partecipanti nel registro imprese. Sarebbero dunque gli «imprenditori» nella definizione di cui all'art. 2082 c.c., i soggetti che possono prendere parte a un contratto di rete e, secondo la dottrina tanto gli imprenditori individuali, quanto gli imprenditori agrari, tanto le società di persone quanto le società di capitali, le cooperative, i consorzi, le Ati, e per alcuna parte anche le imprese sociali e quella operanti con la forma giuridica di enti senza scopo di lucro. Le «imprese» partecipanti alla rete, al fine di realizzare lo scopo che si sono prefissate, devono redigere un programma comune e impegnarsi (i) «a collaborare in forme e in ambiti predeterminati», o (ii) «scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica

o tecnologica», o (iii) «ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa». Il contratto di rete, oltre agli elementi cosiddetti necessari, può anche presentare elementi definiti eventuali quali l'istituzione del fondo patrimoniale comune con relativa disciplina, l'indicazione della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e la nomina di un soggetto che funga da organo comune per l'esecuzione del contratto, nonché la previsione di clausole di altro tipo quali per es. di recesso anticipato. La disciplina introdotta dal decreto Crescita, prevede altresì che, nel caso in cui il contratto di rete preveda l'istituzione del fondo patrimoniale comune e dell'organo comune, la pubblicità presso il registro delle imprese si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete. Questa ultima disposizione sembrerebbe tuttavia essere stata soppressa dal decreto Sviluppo-bis ma contestualmente sembrerebbe essere stata mantenuta la disposizione di cui al comma 4-quater ultima parte ai sensi del quale se è prevista l'istituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro

imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Secondo l'attuale formulazione del comma 4-quater del dl 5/2009, il contratto di rete è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante alla rete e la sua efficacia «inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che sono stati sottoscrittori originari» e che «con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica». Previsione, quest'ultima che sembrerebbe invece essere stata modificata a distanza di pochissimi mesi dal decreto Sviluppo-bis che, anche al fine di eliminare i dubbi sorti in relazione all'obbligatorietà o facoltatività dell'acquisto della soggettività giuridica, sembrerebbe aver modificato la disposizione precisando che il contratto di rete che prevede l'istituzione dell'organo comune e del fondo patrimoniale comune «non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte». Conseguentemente, sembrerebbe rimessa alla volontà dei partecipanti alla rete l'acquisizione della personalità giuridica.

Stefano Loconte e Laura Armenise

— © Riproduzione riservata —